

DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
843/2017/R/EEL

DISPOSIZIONI SULL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE TRAPANI TURBOGAS, PER L'ANNO 2017

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING S.p.a., del 30 novembre 2010, prot. Autorità 39463, dell'1 dicembre 2010 (di seguito: comunicazione 30 novembre 2010);
- la comunicazione congiunta di E.ON GLOBAL COMMODITIES SE ITALIAN BRANCH (di seguito: E.ON GC) ed EP PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: EP PRODUZIONE), del 13 novembre 2015, prot. Autorità 35313, del 25 novembre 2015 (di seguito: comunicazione congiunta);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 6 ottobre 2017, prot. Autorità 32814, del 9 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione EP PRODUZIONE).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30, della deliberazione 111 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111), prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
 - l'eventuale acconto sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi indicata nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti del semestre stesso;
- con la deliberazione ARG/elt 247/10, l'Autorità ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Trapani Turbogas per un periodo pluriennale che include l'anno 2017;
- con la comunicazione congiunta, E.ON ed EP PRODUZIONE hanno:
 - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento all'impianto Trapani Turbogas;
 - richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che fosse riconosciuto a EP PRODUZIONE l'importo di ciascun Corrispettivo e acconto dello stesso, relativamente all'impianto Trapani Turbogas per ogni anno di competenza successivo al 2014;
- con la comunicazione EP PRODUZIONE, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo per l'anno 2017, in relazione all'impianto Trapani Turbogas;
- rispetto all'impianto sopra citato, EP PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta EP PRODUZIONE, titolare dell'impianto essenziale Trapani Turbogas ammesso alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca allo stesso l'acconto

semestrale del Corrispettivo per l'anno 2017, con riferimento all'impianto Trapani Turbogas;

- stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo inferiore rispetto a quanto richiesto da EP PRODUZIONE, per tenere conto del fatto che la stima dei costi fissi per l'anno 2017 che deriva dalle informazioni contenute nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, di cui alla comunicazione 30 novembre 2010, è inferiore all'importo riportato nella comunicazione EP PRODUZIONE;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2017

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a EP PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Trapani Turbogas, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2017, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2017;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad EP PRODUZIONE;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni